

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5409

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIACOMO VENTURA, BAIAMONTE, BURTONE, CARRARA, FAL-
LICA, GERMANÀ, GIUSEPPE GIANNI, LISI, MAURO, MORMINO,
PAOLONE, PITTELLI, SARO, SAVO, STAGNO D'ALCONTRES,
STRANO, TRANTINO, VERRÒ, VITALI**

Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Gela

Presentata il 9 novembre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati ormai 14 anni dalla istituzione a Gela del tribunale ordinario e della procura della Repubblica. In questi anni la mole di lavoro svolto in tali uffici ha determinato una continua richiesta di intervento del Consiglio superiore della magistratura al fine di potenziare adeguatamente i mezzi e gli organici a disposizione.

Nel mese di febbraio è stata posta la « prima pietra » per l'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo palazzo di giustizia, sicuramente più idoneo alle attuali esigenze.

La città di Gela, con i suoi centomila abitanti è la quinta città siciliana, sede di uno degli insediamenti industriali dell'ENI, dotata di un porto adeguato per l'attracco di grosse navi mercantili e di un aeroporto.

Le note e tristi vicende di mafia hanno portato, in questi anni, allo svolgimento di numerosi processi dinanzi al tribunale di Gela e alla corte di assise di Caltanissetta; pertanto, riteniamo che una città, in cui è fortemente sentito il bisogno di giustizia, non possa rimanere priva di una delle sedi più prestigiose dell'esercizio della giustizia, quale la corte di assise.

Ciò è anche giustificato da una situazione riscontrabile oggettivamente, ovvero che la non vicina corte di assise di Caltanissetta è gravata quasi esclusivamente da processi, anche di rilevanza nazionale, che hanno per oggetto delitti avvenuti a Gela.

Pertanto la stessa proposta di legge era stata presentata a firma di 15 deputati il 15 febbraio 1995.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Caltanissetta è istituita la corte di assise presso il tribunale ordinario di Gela, con sede in Gela.

ART. 2.

1. La giurisdizione territoriale della corte di assise di cui alla presente legge è corrispondente alla circoscrizione del tribunale ordinario di Gela.

ART. 3.

1. Il Ministro della giustizia determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico della corte di assise di Gela, la data di inizio del suo funzionamento, nonché il numero dei giudici popolari assegnati alla medesima.

ART. 4.

1. Sono di competenza della corte di assise di Gela i delitti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio degli imputati in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

